

N. R.G. 1840/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Orlandi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1840/2020 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Bologna, via ██████████

██████████ (C.F. ██████████) in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bologna, via ██████████ n. █

ATTORE/I

CONTRO

██████████ (C.F. ██████████) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ferrara, via ██████████

CONVENUTO/I

OGGETTO: DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

CONCLUSIONI

Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 15.02.2023:

“Voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta

In via preliminare



- Dichiararsi inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto e/o rigettarsi tale eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Nel merito

A) Accertata e ritenuta l'avvenuta pubblicazione da parte del convenuto sul proprio sito web dell'immagine fotografica ritraente il sig. ██████████ e la di lui figlia minore ██████████ senza alcun previo consenso e/o autorizzazione da parte degli attori;

- Condannarsi la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalla minore ██████████ e dal Sig. ██████████ in proprio, a causa dell'illecita pubblicazione dell'immagine fotografica ritraente gli stessi effettuata da parte convenuta, danni che si quantificano nella somma complessiva di € 10.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa anche mediante valutazione equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute;

B) Accertato e ritenuto il mancato riscontro da parte della convenuta all'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita formulato dagli attori, condannarsi la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore degli attori ex art. 96 ultimo comma c.p.c. di una somma da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.

C) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del difensore, oltre al 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.

Parte convenuta precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 15.02.2023:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

In via preliminare di rito

Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna in favore del Tribunale di Trento per le ragioni esposte in narrativa.

In via principale di merito

Rigettare le domande avanzate da parte degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità ██████████ ██████████ ██████████ di ██████████ & C. s.n.c. nella causazione dei danni lamentati dagli attori.

Quantificare i danni subiti dagli stessi, escludendo ogni voce di danno non consequenziale ai fatti di causa o non provata.

Spese di lite compensate tra le parti”.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore [REDACTED] nonché il sig. [REDACTED] anche in proprio convenivano in giudizio [REDACTED] & C. S.n.c. innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere il risarcimento dei danni patiti per l'asserita illecita pubblicazione di una fotografia ritraente la minore assieme al padre sul sito web dell'albergo.

In particolare, gli attori deducevano di aver soggiornato presso [REDACTED] sito a Vigo di Fassa (TN), via [REDACTED] per un breve soggiorno agli inizi del mese di gennaio 2015, che, una volta tornati a casa dalla vacanza, il sig. [REDACTED] accedeva successivamente al sito web dell'hotel e si avvedeva che ivi era stata pubblicata una foto che lo ritraeva assieme alla figlia minore Ginevra, all'epoca dell'età di tre anni e mezzo, che il medesimo aveva pertanto contattato telefonicamente l'hotel al fine di chiedere l'immediata rimozione della fotografia pubblicata e l'inibizione dalla pubblicazione di ogni immagine ritraente lo stesso o i propri familiari e che, in tale circostanza, la convenuta riconosceva di non aver ricevuto alcun preventivo consenso e/o autorizzazione da parte degli attori alla pubblicazione della foto e provvedeva a rimuovere la fotografia.

Gli attori allegavano altresì di aver richiesto ad Active [REDACTED] & C. S.n.c., con missiva datata 02.03.2016, il risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'illegittima pubblicazione dell'immagine fotografica, che, con comunicazione datata 16.03.2016, la società convenuta, pur confermando l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet dell'immagine fotografica per cui è causa, sosteneva che il sig. [REDACTED] aveva espresso il proprio consenso verbale, di aver contestato tale assunto con lettera dello 04.04.2016 e di aver poi invitato la società convenuta a stipulare, ai sensi degli artt. 2 e ss. del d.l. n. 132/2014, come convertito dalla l. n. 162/2014, una convenzione di negoziazione assistita ma che quest'ultima, pur avendo ricevuto tale invito, non dava alcun riscontro, di talché procedevano ad adire l'autorità giudiziaria.

Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 20.11.2020 [REDACTED] & C. S.n.c. (d'ora innanzi anche solo [REDACTED] al fine di chiedere, in via preliminare di rito, l'accertamento e la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna in favore del Tribunale di Trento, nel merito, in via principale, di rigettare le domande avanzate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo a sé, di quantificare i danni subiti dagli attori, escludendo ogni voce di danno non consequenziale ai fatti di causa o comunque non provata.

La società convenuta evidenziava in particolare come la pubblicazione della foto sul proprio sito Internet fosse stata effettuata dopo aver raccolto il consenso orale degli odierni attori e che la normativa regolatrice della materia e, nella specie, l'art. 96 l. n. 633/1941 e l'art. 8 del regolamento UE n. 679/2016, si limitasse a richiedere il mero consenso, senza prescrivere la forma scritta.



Dopo l'assegnazione dei termini *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita tramite prove documentali e per testi e, all'esito dell'istruttoria, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni che, a seguito di alcuni differimenti d'ufficio, aveva luogo in data 22.02.2023, ove il giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Nel merito, le domande delle parti attrici sono parzialmente fondate nei termini e per i motivi che seguono.

In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta.

In primo luogo, si rileva come [REDACTED] abbia ommesso di contestare la competenza del giudice adito con riferimento ai criteri concorrenti *ex art.* 20 c.p.c. in relazione all'obbligo da fatto illecito oggetto di causa.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, *“in tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo ex art. 38 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., restando escluso che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata, comunque, inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell'eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato”* (Cass. civ., sez. VI, 03.11.2014, n. 23328; *ex multis*, anche Cass. civ., sez. VI, ord. 20.08.2020, n. 17374; Cass. civ., sez. VI, 05.11.2020, n. 24632; Cass. civ., sez. III, 07.05.2021, n. 12156).

Deve altresì rilevarsi come l'eccezione, oltre che sollevata in modo incompleto, sia anche infondata alla luce del più recente indirizzo giurisprudenziale.

La Corte di Cassazione ha infatti sancito, con riferimento alle domande risarcitorie relative a pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, che la competenza debba essere radicata nel luogo del domicilio della persona fisica (o della sede della persona giuridica) che è stata danneggiata o, in caso sia diverso, in quello della residenza della persona fisica; in particolare, ha affermato che il luogo in cui si verifica il pregiudizio effettivo è *“certamente quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all'ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine, e quindi “svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.)”* (Cass. civ., sez. un. 10.11.2009, n. 21661).

Nel merito, le parti attrici hanno chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione del diritto all'immagine e alla riservatezza e di quelli patrimoniali derivanti dallo sfruttamento economico a fini pubblicitari suppostamente operato dalla parte convenuta mediante la pubblicazione della fotografia ritraente il sig. [REDACTED] e la figlia [REDACTED] sul sito web dell'albergo.



Al fine di valutare compiutamente le domande proposte dalle parti attrici, è necessario esaminare la normativa regolatrice della materia.

L'art. 10 c.c. stabilisce che *“(q)ualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”*.

La lettura di tale articolo deve essere integrata con quella degli artt. 96, 97 e 158 della l. n. 633/1941, recante la regolamentazione della protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, che disciplina altresì le ipotesi di lecita riproduzione a fini commerciali delle immagini altrui.

L'art. 96 l. 633/1941 stabilisce, al primo comma, che *“(i)l ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente”*.

Il successivo art. 97 prevede, al primo comma, che *“(n)on occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico” e, al secondo comma, che “(i)l ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata”*.

L'art. 158 della legge stabilisce poi, al primo comma, che *“(c)hi venga lesa nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione” e, al secondo comma, che “(i)l risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”*.

Per quanto riguarda nello specifico la dedotta violazione della riservatezza, si rileva come l'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003, recante il c.d codice in materia di protezione dei dati personali, abrogato dal d.lgs. n. 101/2018, prevedesse, al primo comma, che *“(c)hiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile” e che l'art. 82 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati stabilisca, al primo comma, che “(c)hiunque subisca un danno materiale o immateriale da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”*.



Per quanto riguarda nello specifico i minori, il suddetto regolamento europeo, al considerando n. 38, prevede che “(i) minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore” e, all'art. 8, pone una disciplina specifica per i servizi della società dell'informazione forniti ai minori, stabilendo che debba essere prestato il consenso da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale sul minore di età inferiore ai 16 anni.

Tanto premesso sul piano normativo, venendo al caso di specie, è circostanza documentale ed incontestata che [REDACTED] abbia proceduto a pubblicare sul proprio sito internet un'immagine ritraente il sig. [REDACTED] assieme alla figlia [REDACTED]

Parte convenuta non ha assolto l'onere di provare che tale pubblicazione è avvenuto previo consenso orale prestato dagli attori sig. [REDACTED] e sig.ra [REDACTED] come dedotto nella comparsa di costituzione. Dalle risultanze delle prove testimoniali assunte su richiesta delle parti attrici, è emerso invero che il sig. [REDACTED] accortosi della pubblicazione della foto, fosse adirato e avesse chiamato al telefono l'hotel chiedendo spiegazioni e la rimozione della fotografia.

Il teste sig. [REDACTED] amico del sig. [REDACTED] ha in particolare riferito quanto segue: “(p)osso dire però che a novembre 2015 ci siamo trovati da [REDACTED] insieme a [REDACTED] e [REDACTED] per prenotare una settimana bianca. [REDACTED] ha aperto il sito web dell'albergo [REDACTED] ed ha visto la foto sua e della figlia pubblicata sul sito. Si è arrabbiato molto ed ha chiamato la moglie. Poi ha chiamato l'albergo e si è fatto passare la titolare in viva voce. Le ha detto che non aveva mai dato consenso ad effettuare fotografie e pubblicarle. La titolare ha ammesso di non avere ricevuto consenso e si scusava dicendo che avrebbe tolto subito la foto. Cosa che fece nei giorni successivi”.

Di contenuto pressoché analogo è la testimonianza resa da [REDACTED] padre dell'attore, circa la scoperta della pubblicazione della foto sul sito web dell'hotel nel novembre 2015.

Deve dunque ritenersi provato che l'hotel abbia proceduto a pubblicare la fotografia senza il consenso dei diretti interessati e, posto che, pacificamente, nel caso di specie l'immagine pubblicata non riguardava personaggi pubblici o comunque noti al pubblico e non era stata riprodotta in occasione di eventi pubblici o svolti in pubblico ai sensi dell'art. 97 l. n. 633/1941, che la pubblicazione sia avvenuta illecitamente e abbia leso i diritti all'immagine e alla riservatezza del sig. [REDACTED] e della figlia [REDACTED]

Per quanto attiene alla durata della pubblicazione illecita, da quanto dedotto dalle parti attrici - e non specificatamente contestato dalla parte convenuta - la fotografia sarebbe rimasta sul sito web dell'hotel dal settembre 2015 fino all'incirca alla fine del mese di novembre 2015.



Si deve quindi procedere ad accertare se la pubblicazione illecita della fotografia abbia causato agli attori dei danni risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali.

Per quanto riguarda dapprima il danno non patrimoniale, pur risultando provata la lesione del diritto all'immagine e del diritto alla riservatezza del sig. [REDACTED] e della minore [REDACTED] ai sensi di quanto sopra esposto, è necessario verificare se la pubblicazione della fotografia abbia determinato danni-conseguenza in capo ai medesimi.

Con specifico riferimento a tale tipologia di danno, la Corte di Cassazione continua a ribadire l'ormai consolidato orientamento *“secondo cui “il danno non patrimoniale” da lesione di diritti fondamentali, “quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire”, Cass. sez. III, ord. 18.1.2018, n. 907 (in senso analogo, Cass sez. I, sent. 25.1.2017, n. 1931), essendo stato anche chiarito che, “in materia di responsabilità civile... è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificarsi con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione... di diritti della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici”, Cass. sez. III 13.10.2016, n. 20643. Questo indirizzo giurisprudenziale, del resto, segue l'autorevole orientamento proposto dalle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno da tempo chiarito che è “da respingere... l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo, Cass. SU, 11.11.2008, n. 26972” (Cass. civ. sez. I, 16.04.2018, n. 9385; cfr. altresì Cass. civ., sez. III, 12.04.2022, n. 11768).*

Tale indirizzo, ovvero la necessità dell'allegazione e della prova in concreto di danni-conseguenza causati dalla lesione dei diritti della personalità, è stato affermato dalla Corte di Cassazione anche in riferimento specifico ad un'ipotesi analoga a quella oggetto di causa ove le foto illecitamente pubblicate a scopo promozionale riguardavano soggetti minori (si veda Cass. civ., sez. III, 13.05.2020, n. 8880).

Ebbene, nel caso di specie, gli attori non hanno dedotto e provato specifici pregiudizi di carattere non patrimoniale derivanti dalla pubblicazione della fotografia sul sito web dell'albergo, limitandosi ad allegare genericamente che tale pubblicazione avrebbe determinato un turbamento e una sofferenza psicologica derivante dall'essere stati costretti a vedere la propria immagine sul sito web in spregio alla normativa regolatrice della materia.

Per quanto riguarda specificatamente la minore, gli attori hanno dedotto, parimenti in modo generico, che tale pubblicazione avrebbe determinato un particolare turbamento a causa della verosimile diffusione dell'immagine della bambina tra un numero indeterminato di soggetti e per il possibile utilizzo della stessa per fotomontaggi o come materiale pedopornografico.



Nemmeno sono stati dedotti specifici elementi fattuali dai quali inferire, in via presuntiva, la sussistenza di tale pregiudizio, posto che nell'atto introduttivo del giudizio il danno è stato ricondotto *ex se* alla lesione dei diritti all'immagine e alla riservatezza, ovvero alla mera pubblicazione della fotografia sul sito web.

Solo nella seconda memoria *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c., è stata dedotta per la prima volta, mediante la formulazione di uno specifico capitolo di prova, la circostanza di fatto secondo cui il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] sarebbero contrari, in via generale, alla diffusione tramite internet o social network di immagini fotografiche ritraenti i loro figli e la loro vita privata. Ma tale allegazione è tardiva, posto che le preclusioni assertorie maturano con la prima memoria *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c..

Reputa pertanto il Giudice che le parti attrici non abbiano provato di aver subito un concreto pregiudizio derivante dalla lesione del diritto all'immagine e del diritto alla riservatezza del sig. [REDACTED] e della figlia minore [REDACTED] allegando, per quanto concerne quest'ultima, pericoli e rischi che, per quanto non escludibili a priori, sono del tutto potenziali ed astratti.

In relazione invece al danno di tipo patrimoniale da illecita pubblicazione di un'immagine o fotografia, la Suprema Corte ha chiarito come tale danno consista *"nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e di cui abbia fornito la prova"*, specificando altresì che *"qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dell'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dalla l. n. 633 del 1941, art. 128, comma 2, sulla protezione del diritto di autore"* (Cass. civ., sez. III, 12.04.2022, n. 11768; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 16.05.2008, n. 12433).

Nella fattispecie in esame, è indubbio che la fotografia scattata al sig. [REDACTED] e alla figlia [REDACTED] sia stata utilizzata a scopi pubblicitari dell'albergo e che, pertanto, parte convenuta abbia tratto un vantaggio economico da tale pubblicazione.

È altresì però evidente come il vantaggio economico tratto da tale foto sia stato alquanto esiguo posto che il compenso che il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] avrebbero potuto ottenere cedendo il diritto di sfruttamento economico di tale immagine sarebbe stato modesto.

Considerando che la valutazione è equitativa *ex art.* 1226 c.c., appare congruo stimare all'attualità il compenso che il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, e il sig. [REDACTED] in proprio avrebbero tratto per la cessione del diritto di sfruttamento economico della fotografia, considerando la particolare tutela accordata ai minori, rispettivamente in euro 500,00 e in euro 300,00.

In parziale accoglimento delle domande proposte dalle parti attrici, previo accertamento dell'illecita pubblicazione della fotografia ritraente [REDACTED] e la minore [REDACTED] sul sito web



██████████ la società convenuta deve essere pertanto condannata a corrispondere a ██████████ e a ██████████ in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ██████████ a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito da quest'ultima, l'importo di euro 500,00 e a ██████████ a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito in proprio, l'importo di euro 300,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.

La domanda *ex art. 96 c.p.c.* proposta dagli attori deve essere rigettata, posto che il non integrale accoglimento delle domande da loro avanzate dimostra come parte convenuta non abbia resistito in giudizio con colpa grave.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa individuato secondo il criterio del *decisum*, dell'attività difensiva espletata dalle parti e dal livello di complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento delle domande attoree, così decide:

- ACCERTA e DICHIARA l'illecita pubblicazione sul sito web ██████████ dell'immagine fotografica ritraente ██████████ e la minore ██████████ per le ragioni indicate in parte motiva;
- CONDANNA ██████████ & C. S.n.c. a corrispondere a ██████████ e a ██████████ in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ██████████ a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito dalla minore per effetto dell'illecita pubblicazione l'importo di euro 500,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- CONDANNA ██████████ di ██████████ C. S.n.c. a corrispondere a ██████████ a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito per l'illecita pubblicazione l'importo di euro 300,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- RIGETTA ogni ulteriore domanda proposta da ██████████ e ██████████ nei confronti di ██████████ S.n.c.;
- CONDANNA ██████████ & C. S.n.c. a rifondere a ██████████ e a ██████████ le spese di lite, liquidate in euro 662,00 per compenso professionale, euro 264,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Ravenna, 05.06.2023

Il Giudice

Elena Orlandi

